

10. E' assolutamente vietato effettuare le recinzioni con filo spinato o altri materiale potenzialmente pericolosi per i passanti.
11. I proprietari di edifici adibiti a civile abitazione, attività commerciale, artigianale, industriale, ovvero autorimessa e simili, sono inoltre tenuti a richiedere presso il competente ufficio, l'assegnazione del numero civico e ad apporre e mantenere in condizioni di decoro una targhetta indicante il civico stesso, conforme per tipologia, modello e dimensione a quello previsto nel regolamento edilizio o, in mancanza, indicato dall'Amministrazione tramite l'Ufficio tecnico comunale.
12. I proprietari di aree private confinanti con strade o piazze pubbliche devono provvedere alla loro pavimentazione o ad altra idonea sistemazione in modo da evitare che da esse si riversino sul suolo pubblico pietrisco, polvere, terra, fango od altro materiale.
13. E' proibito gettare sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno dei fabbricati, materiali di demolizione od altro.
14. I muri di sostegno di terreni soprastanti al livello delle strade o delle piazze pubbliche o dei luoghi di pubblico transito devono essere muniti di interstizi atti a raccogliere lo scolo delle acque, provvisti alla loro base di canaletto per convogliare le acque nei condotti pubblici sotto il suolo stradale ed essere costantemente tenuti in stato di buona manutenzione.
15. I proprietari dei fabbricati e delle proprietà immobiliari confinanti con la pubblica via o comunque visibili dalla stessa, hanno l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile, lungo i muri di cinta e le recinzioni, per tutta la loro lunghezza ed altezza.
16. I proprietari hanno l'obbligo di provvedere al taglio periodico dell'erba ed alla pulizia delle pertinenze delle relative abitazioni nonché di provvedere al taglio dell'erba ed alla pulizia dei terreni posti all'interno dei centri abitati e vicini ai fabbricati, sia per salvaguardare il decoro e l'estetica dell'abitato, sia dal punto di vista igienico-sanitario, per preservarli da possibili infestazioni di animali nocivi.
17. I proprietari di terreni posti fuori dei centri abitati che confinano con la pubblica via o con terze abitazioni hanno l'obbligo di provvedere al taglio dell'erba entro Mt. 1,50 dal confine.

#### Art. 18 - Ornamento esterno dei fabbricati.

1. Gli oggetti di ornamento come vasi di fiori, gabbie da uccelli, ombrelloni, ecc., posti sulle finestre e sui balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

#### Art. 19 - Tende su facciate di edifici.

1. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio è fatto divieto di collocare sulle facciate che prospettano sullo spazio pubblico o, comunque sono visibili da esso, tende con colore e caratteristiche disomogenee tra loro.
2. La possibilità di collocare tende su facciate di cui sopra e la loro tipologia devono essere stabilite dall'assemblea condominiale ovvero, ove essa non sia prevista, dalla maggioranza della proprietà.
3. La collocazione di tende trasparenti in materiale plastico di qualsivoglia colore sulle facciate di cui sopra non è consentita se non rientra in un progetto unitario preventivamente autorizzato dall'ufficio comunale competente.
4. In occasione della richiesta dell'autorizzazione per la tinteggiatura della facciata in base al piano comunale del colore, deve essere contestualmente indicata la tipologia delle tende, decisa in base al precedente comma 2.

10. E' assolutamente vietato effettuare le recinzioni con filo spinato o altri materiale potenzialmente pericolosi per i passanti.
11. I proprietari di edifici adibiti a civile abitazione, attività commerciale, artigianale, industriale, ovvero autorimessa e simili, sono inoltre tenuti a richiedere presso il competente ufficio, l'assegnazione del numero civico e ad apporre e mantenere in condizioni di decoro una targhetta indicante il civico stesso, conforme per tipologia, modello e dimensione a quello previsto nel regolamento edilizio o, in mancanza, indicato dall'Amministrazione tramite l'Ufficio tecnico comunale.
12. I proprietari di aree private confinanti con strade o piazze pubbliche devono provvedere alla loro pavimentazione o ad altra idonea sistemazione in modo da evitare che da esse si riversino sul suolo pubblico pietrisco, polvere, terra, fango od altro materiale.
13. E' proibito gettare sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno dei fabbricati, materiali di demolizione od altro.
14. I muri di sostegno di terreni soprastanti al livello delle strade o delle piazze pubbliche o dei luoghi di pubblico transito devono essere muniti di interstizi atti a raccogliere lo scolo delle acque, provvisti alla loro base di canaletto per convogliare le acque nei condotti pubblici sotto il suolo stradale ed essere costantemente tenuti in stato di buona manutenzione.
15. I proprietari dei fabbricati e delle proprietà immobiliari confinanti con la pubblica via o comunque visibili dalla stessa, hanno l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile, lungo i muri di cinta e le recinzioni, per tutta la loro lunghezza ed altezza.
16. I proprietari hanno l'obbligo di provvedere al taglio periodico dell'erba ed alla pulizia delle pertinenze delle relative abitazioni nonché di provvedere al taglio dell'erba ed alla pulizia dei terreni posti all'interno dei centri abitati e vicini ai fabbricati, sia per salvaguardare il decoro e l'estetica dell'abitato, sia dal punto di vista igienico-sanitario, per preservarli da possibili infestazioni di animali nocivi.
17. I proprietari di terreni che confinano con la pubblica via o con terze abitazioni hanno l'obbligo di provvedere al taglio dell'erba entro Mt. 1,50 dal confine.

MODIFICA →

#### Art. 18 - Ornamento esterno dei fabbricati.

1. Gli oggetti di ornamento come vasi di fiori, gabbie da uccelli, ombrelloni, ecc., posti sulle finestre e sui balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

#### Art. 19 - Tende su facciate di edifici.

1. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio è fatto divieto di collocare sulle facciate che prospettano sullo spazio pubblico o, comunque sono visibili da esso, tende con colore e caratteristiche disomogenee tra loro.
2. La possibilità di collocare tende su facciate di cui sopra e la loro tipologia devono essere stabilite dall'assemblea condominiale ovvero, ove essa non sia prevista, dalla maggioranza della proprietà.
3. La collocazione di tende trasparenti in materiale plastico di qualsivoglia colore sulle facciate di cui sopra non è consentita se non rientra in un progetto unitario preventivamente autorizzato dall'ufficio comunale competente.
4. In occasione della richiesta dell'autorizzazione per la tinteggiatura della facciata in base al piano comunale del colore, deve essere contestualmente indicata la tipologia delle tende, decisa in base al precedente comma 2.